

La Svizzera e il Giappone hanno raggiunto un accordo su una riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 26.06.2009 - Dal 2008 la Svizzera e il Giappone tengono negoziati sulla revisione della Convenzione di doppia imposizione (CDI) del 1971. In seguito alla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale i due Stati hanno convenuto di inserire nella CDI anche l'estensione dell'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Svizzera e Giappone hanno raggiunto a Tokio un accordo di principio sulla riveduta CDI. In ambito di assistenza amministrativa la CDI è stata negoziata secondo i parametri decisi dal Consiglio federale.

Il 13 marzo 2009 il Governo ha deciso che la Svizzera avrebbe riveduto la collaborazione internazionale nelle questioni fiscali e ripreso gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Tale modifica rende possibile lo scambio di informazioni in materia fiscale nel singolo caso su domanda concreta e motivata.

Svizzera e Giappone hanno inoltre convenuto di esentare dall'imposta alla fonte dividendi, tassi d'interesse nel settore finanziario e diritti di licenza. Questo risponde in particolare a un'esigenza dell'economia svizzera.

Le autorità fiscali svizzere e quelle giapponesi si erano incontrate già nel mese di novembre del 2008 per una prima tornata di negoziati. In seguito alla decisione del mese di marzo del 2009 del Consiglio federale, il Giappone è il settimo Stato, dopo Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico e Stati Uniti, con il quale la Svizzera ha parafato una CDI con la clausola di assistenza amministrativa ampliata. Il testo parafato è ancora confidenziale. Prossimamente i Cantoni e le associazioni economiche interessate potranno prendere posizione al riguardo. Successivamente il Consiglio federale deciderà in merito all'autorizzazione a firmare, dopodiché la Convenzione sarà pubblicata.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La Convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Una CDI può tuttavia entrare in vigore solo dopo l'approvazione delle Camere federali. Il testo deve inoltre essere approvato anche dallo Stato contraente.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima Convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento